



**PROVINCIA DI MODENA - U.O. PROGRAMMAZIONE
FAUNISTICA**

Pesca nelle acque interne

quadro normativo

Davide Pagliai
pagliai.d@provincia.modena.it

Legislazione in materia di pesca

Normativa complessa sia per le fonti di produzione sia per il loro coordinamento



potestà di fissare i principi fondamentali dettati per tutto il territorio nazionale attraverso una legge-quadro o legge cornice

competenza concorrente per la normativa di dettaglio da esercitarsi nei limiti dei principi fondamentali fissati dalla legge statale

Legislazione statale

Normativa che regolava la pesca imponendo norme comportamentali (divieti, limitazioni, concessioni) che fissati dal Ministero dell'Agricoltura e dai Prefetti e portava il contravventore davanti all'Autorità Giudiziaria.

Il T.U. deve ancora ritenersi in vigore in quanto mai abrogato, anche se le sue disposizioni risultano spesso obsolete

**Testo Unico sulle leggi della pesca
R.D. nr. 1604 del 8/10/1931**

Rispondeva ad una visione statica dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione: al cittadino erano riconosciuti diritti e doveri e alla p.a la gestione esclusiva della pesca molto lontana dalla nuova visione dinamica tra cittadino e p.a.

Non si può dunque considerare tale T.U. come unica legge quadro in materia di pesca e così le Regioni pur rispettando i principi generali dell'ordinamento hanno potuto legiferare svincolate da una legge quadro valida.

Testo Unico sulle leggi della pesca
R.D. nr. 1604 del 8/10/1931

VIGILANZA

Art. 30

La sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e l'accertamento delle infrazioni sono affidati a:

- Corpo Forestale dello Stato
- Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Agenti sanitari
- ogni altro agente giurato della forza pubblica
- Ed altri

sotto la direzione delle **Amministrazioni provinciali**

FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 31

Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche che in quelle private.

Essi ai fini della sorveglianza sulla pesca hanno qualità di **agenti di polizia giudiziaria**.

Testo Unico sulle leggi della pesca
R.D. nr. 1604 del 8/10/1931

REATI

Art. 6 proibisce :

- la pesca con dinamite e altre materie esplosivi
- l'uso della corrente elettrica come mezzo di uccisione e di stordimento
- gettare o infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci o altri animali acquatici (*art.33 ammenda e/o arresto*)
- Raccolta e commercio degli animali così storditi (*art. 33 ammenda*)

Art. 7

- Collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali, corsi o bacini che occupino più della metà della larghezza del corso d'acqua (*art.33 ammenda*)

Legislazione regionale

Dopo un lungo dibattito sull'opportunità o meno di una legge cornice tra coloro che sostenevano l'intervento dello Stato nel porre le fondamenta della legislazione regionale in materia e coloro che in virtù del carattere esclusivamente locale della materia ittica lo ritenevano poco incisivo e dopo molti disegni di legge

Si è arrivati ad una legislazione regionale in assenza di legge quadro ma in armonia coi principi della legislazione statale

La normativa in materia di pesca, quasi esclusivamente di fonte regionale, si articola in più provvedimenti, ognuno dei quali è finalizzato a regolamentare un settore della materia

Maggiore elasticità
del corpo normativo

più agevoli gli **interventi
modificativi**, nonché più
sensibili alle contingenze

L.R. 10/07/1978 n.23
Licenze per l'esercizio
della pesca nelle
acque interne

D.G.R. 5463 del 9/11/1993
Integrata dalla
D.G.R. 2294 del 20/6/95
Specie ittiche per ripopolamento,
immissione per la pesca a pagamento
e allevamento

R.R. 16/08/1993 nr.29
Attrezzi e modalità di
uso consentiti per la pesca
Periodi di divieto di pesca
nelle acque interne .

L.R. 22 /02/1993 nr.11
Tutela e sviluppo della fauna ittica
e regolazione della pesca
nelle acque interne

D.G.R. 3544 del 27/7/1993.
Orari di esercizio della pesca
Misure minime dei pesci
Limiti giornalieri e stagionali
del pescato

D.G.R. 336 del 15/2/1994
Tesserino per la pesca
controllata

D.G.R. nr.1554 del 26/4/1994
Delimitazione zone omogenee
Per la gestione ittica

Gerarchia delle fonti nella normativa regionale

Legge regionale

Atto normativo contenente norme giuridiche che stabiliscono le regole in una certa materia

Regolamento regionale

Atto amministrativo avente forza normativa emanato dalle Regioni per disciplinare materie di cui godono di potestà legislativa

Delibera

Atto amministrativo imputabile a un organo collegiale (Consiglio o Giunta) che può essere o di indirizzo politico-amministrativo o di contenuto normativo e vincolante

L.R.10 luglio 1978 nr. 23
Tipologia delle licenze (art.3)

TIPOLOGIA

LICENZA di tipo A:

per pescatori di professione
nell'esercizio della pesca nelle acque
interne con gli attrezzi consentiti che
permette quantitativi di prelievo
maggiori e attrezzi diversi

Obbligo di
iscrizione negli
elenchi dei pesc.
professionisti-
no i pensionati

LICENZA di tipo B:

per pescatori dilettanti
consente l'esercizio della pesca nelle
acque interne con gli attrezzi
consentiti

Apprendisti
>14 e <18 con
consenso patria
potestà

L.R.10 luglio 1978 nr. 23 sulle Licenze

Residenti italiani extra Regione

Residenti stranieri

1. La licenza di pesca viene rilasciata dalla Regione residenza ma ha valore su tutto il territorio italiano
2. Ci sono alcune regioni (Toscana, Veneto) che per l'esercizio della pesca non richiedono più la licenza ma solo il versamento della tassa regionale. In assenza di una norma specifica che disciplini questo caso si deve ritenere titolo valido per esercitare la pesca nella nostra Regione la ricevuta di versamento della tassa regionale.

Gli stranieri residenti all'estero non hanno alcun titolo per pescare nella nostra regione E' il caso dei lavoratori temporanei che Vogliono pescare (es. romeni) da noi ma non hanno la licenza.

La Regione ha dato una comunicazione in base alla quale il Comune rilascia delle licenze agli stranieri in cui oltre ai dati anagrafici viene indicato sulla parte lunga del documento il domicilio in Italia.

L.R.10 luglio 1978 nr. 23 sulle Licenze

Obbligo della licenza di pesca (art.2)

VALIDITA'

- su tutto il territorio nazionale
- 6 anni dalla data del rilascio

ESENTI

- 1) Personale della Regione delegato in materia di pesca che agisce nell'esercizio di funzioni pubbliche autorizzate
- 2) Addetti ad impianti di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi
- 3) Personale degli Enti Pubblici che viene autorizzato alla cattura di esemplari di pesca per scopi scientifici /tutela (**no limit modalità**)
- 4) **Minori** anni **13** che esercitano la pesca con l'uso della sola canna con o senza mulinello armato con uno o più ami

L.R.10 luglio 1978 nr. 23 sulle Licenze
Rilascio (artt.4-5)

RILASCIO

Ente competente al rilascio: Comune di
residenza del richiedente

Sono tesserini predisposti dalla Regione e
devono contenere:

- Numerazione progressiva a carattere regionale
- Dati anagrafici del pescatore
- Fotografia del titolare
- Numero codice attribuito dalla Regione
- La professione del titolare (solo per la B)

L.R.10 luglio 1978 nr. 23
Tasse e soprattasse (art.7)

- L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non è **in regola con il versamento delle tasse e soprattasse** di concessione regionale fissate dalla L.R. 23/8/79 nr.26.
- Il versamento è valido per un periodo di **365 giorni decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza**.
- La ricevuta del versamento va sempre **esibita unitamente alla licenza** ad ogni controllo del personale di vigilanza

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-
Romagna

LEGGE DI PRINCIPIO

Si occupa di programmazione, organizzazione e tutela della fauna ittica nel quadro delle politiche di salvaguardia degli ecosistemi acquatici e di promozione di conservazione e riequilibrio biologico

PLURALITA'

La regolamentazione tecnica dell'attività della pesca è contenuta nella L.R. 11/93 solo nelle parti generali rinviando per il dettaglio al regolamento regionale e successive delibere di giunta specifiche

AMBITO DI
APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione sono le **acque interne** ossia le acque dolci, salse o salmastre, dei bacini, dei canali e dei fiumi fino alla linea di costa.

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Principi generali

PROGRAMMAZIONE

La programmazione è attribuita per cerchi concentrici alle Regioni, alle Province e alle Commissioni ittiche di bacino per favorire il decentramento e la partecipazione di tutte le categorie interessate anche alla fase di fissazione degli obiettivi.

ASSOCIAZIONISMO

Promuove la partecipazione dell'associazionismo piscatorio e di protezione ambientale alla programmazione e gestione dell'attività di pesca: il pescatore da destinatario di norme diventa un soggetto attivo che collabora per la salvaguardia del patrimonio ittico e dell'ecosistema acquatico.

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Associazionismo (art.3)

La Regione promuove la partecipazione delle associazioni piscatorie riconosciute e delle associazioni di protezione ambientale :

Alla programmazione e alla gestione ittica attraverso le commissioni tecniche che svolgono funzioni di programmazione e consulenza e rimangono in carica 5 anni:


Commissione ittica regionale, di nomina regionale

Commissioni ittiche di bacino idrografico, di nomina provinciale


Commissioni ittiche di zona ove costituite in quanto facoltative

1. **Alle funzioni di vigilanza** svolte dalla provincia attraverso i propri aderenti abilitati.
2. **Alla salvaguardia della salubrità delle acque** attraverso sistemi di monitoraggio ambientale

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
La programmazione



L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Gli strumenti di pianificazione e programmazione (artt.7-11)



L.R. 22 febbraio 1993 nr.11

Gli strumenti di pianificazione e programmazione (artt.7-11)

CARTA ITTICA REGIONALE

Approvata dalla Giunta regionale - validità 5 anni-rinnovata prima della scadenza del P.I.R. è la base per l'elaborazione del piano ittico, dei programmi provinciali e degli interventi di bacino e di zona delle competenti commissioni tecniche. descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua e detta i criteri di scelta delle specie ittiche e degli interventi di ripopolamento e riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche

PIANO ITTICO REGIONALE

durata 5 anni-elaborato dalla Regione sulla base della Carta Ittica, fornisce delle linee di indirizzo alle Province per l'elaborazione dei piani ittici di bacino

PIANO ITTICO DI BACINO

durata 5 anni- ciascuna Provincia ne elabora uno per ogni bacino di competenza (da noi solo il Panaro) e questi sono raccolti nel Piano ittico Provinciale che contiene il PROGRAMMA ITTICO PROVINCIALE.

PROGRAMMA ITTICO PROVINCIALE

durata 5 anni- contiene i programmi degli interventi su:
Specie ittiche da conservare e ricostituire e relativi strumenti
Specie di cui è consentita la pesca e il loro ripopolamento
Zone di gestione omogenea
Forme di controllo sul regolare svolgimento degli interventi (ad. es.catture, immissioni integrative)

PROGRAMMA ANNUALE delle ZONE di GESTIONE ITTICA
Calendario Ittico Provinciale-DGP nr.23 del 25/01/2011

Art. 1 Nelle acque provinciali la pesca è regolamentata per la conservazione della fauna ittica, secondo gli indirizzi del Piano Ittico Regionale e di quello Provinciale.

Art. 2 Struttura del calendario:

1. Provvedimenti generali ulteriormente limitativi delle disposizioni generali stabilite dalle norme regionali (ad es: periodi e quantitativi; “Carp fishing” e “Belly boat” .
2. Istituzione di zone di ordinamento della pesca (ZRF-ZPFI-ZPI-ZRSP) regolamentate comune per comune.
3. Disposizioni aggiuntive : autorizzazioni speciali (ad es: cattura di specie ittiche per fini didattici, ricerca o tutela della fauna) e pesca dai ponti, tabellamento, vigilanza e sanzioni, informazione ai cittadini

Art.3 Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni contenute nelle normative regionali

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Zone ittiche omogenee (art. 8)

La Giunta regionale delimita i bacini idrografici per la gestione ittica (Panaro e parte del Secchia) e su proposta delle Province territorialmente competenti individua delle zone omogenee di gestione tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla carta ittica regionale.

La classificazione delle acque per zone omogenee sono individuate facendo riferimento alle comunità ittiche .

Ciascuna zona e ciascuna specie hanno regolamentazioni proprie

ZONA A

specie ittiche
delle acque interne,
specie marine presenti
nelle acque salmastre
e nel corso del Po

ZONA B

acque di pianura
e bonifica
Ciprinidi limnofili
Tinca, Carpa,
Luccio, Anguilla

ZONA C

acque collinari
Ciprinidi reofili
Cavedano, Barbo
Lasca, Vairone
ed altre

ZONA D

di montagna
Salmonidi
in particolare
Trota, Scazzone

DGR 1554 del 26/4/1994

BACINO SECCHIA

ZONA B: dal ponte della Veggia
a Sassuolo a valle per Torrente Fossa

ZONA C: torrente Dolo dalla sua
immissione nel bacino di Fontanaluccia
a valle e torrente Dragone

ZONA D: torrente Dolo-Dragone-
Rossenna e Mocogno a monte della
zona C

BACINO PANARO

ZONA B: dal ponte di Vignola a valle
Torrente Guerro e Tiepido

ZONA C: confluenza Panaro nei torrenti
Leo e Scoltenna

ZONA D: dai torrenti Leo-Scoltenna
a monte della zona C

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Zone di protezione (Art.12)

La Provincia, sentite le Commissioni ittiche di bacino, istituisce zone di protezione dove l'esercizio della pesca e le attività di disturbo e danneggiamento delle specie ittiche sono vietate:

ZRF

zone di ripopolamento e frega
istituite per favorire le fasi
essenziali del ciclo biologico
e sono finalizzate alla
riproduzione e ripopolamento
mediante cattura di altre zone.
Hanno natura gestionale
Pesca vietata

ZPFI

zone di protezione della fauna ittica
Istituite per la salvaguardia di
specie ittiche autoctone di
particolare pregio.

Natura gestionale e conservazionistica
Permanenti o temporanei divieti di pesca
Sono ammesse le catture

ZPI

zone di protezione integrale
per la conservazione di ambienti
di pregio.

Natura solo conservazionistica
Vietate pesca e catture

ZRSP

zone a regime speciale
di pesca dove l'attività
di pesca è regolamentata
in maniera specifica,
con provvedimenti
ulteriormente restrittivi
(zone no Kill-solo esche
artificiali e conservazione
del pesce)

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Zone di protezione (Art.12 comma 6)

Divieto di esercitare la pesca
nelle zone di protezione

Sanzione pecuniaria
sospensione licenza da 4 a 12 mesi

Cattura (ZRF-ZPFI)
solo a scopo di
ripopolamento previa
autorizzazione del Presidente della
Provincia

Sanzione pecuniaria
sospensione licenza da 12 a 36 mesi

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Tutela della fauna ittica (Art.13)

Il Presidente della Provincia per tutelare igienicità delle acque potabili o per motivi di pubblico interesse con atto motivato, può:

- limitare o vietare l'attività di pesca, l'uso di attrezzi o la quantità e varietà di esche
- istituire delle Zone a regime speciale di pesca ZRSP (zone No Kill)
- autorizzare catture di specie ittiche per motivi di studio o per ridurre la presenza in caso di squilibrio biologico

Sanzione pecuniaria
Sospensione licenza da 8 a 24 mesi
per interventi senza autorizzazione

Sanzione pecuniaria
Sospensione licenza da 13 a 24 mesi
Per violazioni all'interno di attività autorizzate

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11

Salvaguardia delle condizioni sanitarie delle specie ittiche (Art.13-14)

Divieto di immissione di fauna ittica alloctona, salvo motivata deroga regionale (es: pesce gatto e trota iridea per gare di pesca)

Le immissione di specie ittiche devono:
-rispecchiare orientamenti P.I.R.
-le compatibilità emerse nella C.I.R.
-essere autorizzate dal Presidente della Provincia previa certificazione sanitaria

Sanzione pecuniaria
Sospensione licenza
da 12 a 36 mesi

Sanzione pecuniaria
Revoca autorizzazione e
sospensione licenza
da 8 a 24 mesi se compiute
da soggetti diversi in contrasto
con il P.I

Sanzione pecuniaria
se compiute da soggetti senza
autorizzazione
o senza prescritto controllo
sanitario

Sanzione pecuniaria
Sospensione licenza
da 8 a 24 mesi
violazioni ai provvedimenti
tecnico-sanitari

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Tutela della fauna ittica (Art.15)

L'Autorità di bacino (Regione- Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po – sede di Modena) dà notizia alle Province territorialmente competenti dell'inizio dei lavori in alveo dei corsi d'acqua che possono arrecare turbative all'habitat naturale per la salvaguardia delle specie ittiche

Debbono sempre essere segnalati i **SEGUENTI INTERVENTI**:

1. La messa in secca di corsi d'acqua e di bacini per salvaguardia delle specie ittiche
2. L'estrazione di materiali inerti nel letto del corso d'acqua
3. La concessione di nuove derivazioni d'acqua al limite del mantenimento del flusso d'acqua essenziale per consentire la continuità dell'habitat
4. Le opere di sbarramento senza previsione di idonea struttura che permetta la risalita dei pesci
5. Le situazioni di emergenza causate da cause naturali o artificiali o da scarichi abusivi

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Esercizio della pesca (Art.16)

E' considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura di specie ittiche

1. Possesso della licenza di pesca in corso di validità
2. Essere in regola coi versamenti tasse regionali

Nelle zone omogenee "D" occorre Tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione catture DGR 336/94

Rilasciato dal Comune territorialmente competente

Obbligo della restituzione alla chiusura della pesca per conteggio prelievi

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11

In caso di esercizio della pesca senza licenza e/o tesserino
Art. 16 comma 8

Letta.)

esercizio della pesca
senza licenza o tesserino
di pesca controllata

Sanzione pecuniaria
Sequestro e confisca degli
attrezzi e del pescato

Letta. b)

esercizio della pesca
pur essendo in possesso della
licenza ma non in grado di
esibirla agli organi di controllo

Sanzione pecuniaria
Obbligo di portare in visione
la licenza entro 15 gg
alla ufficio competente

Letta.c)

Qualora il titolare
non risulti in possesso
della licenza causa
precedente sanzione

Sanzione pecuniaria
mancata concessione licenza
per 1 anno

In caso negativo si applica sanzione lett.a)

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Esercizio della pesca (Art.16 comma 6-7)

Nel Regolamento Regionale 16 /08/1993 nr.29 sono indicati:

gli attrezzi di pesca

- le modalità d'uso
- i periodi di pesca delle diverse specie
- le disposizioni integrative ed attuative dell'esercizio della pesca

La Giunta regionale con delibera determina:

Gli orari di esercizio

- La misura dei pesci di cui è consentita la cattura e i limiti quantitativi
- Le forme di rilevazione delle catture individuali e delle presenze piscatorie
- Il quantitativo delle esche e delle pasture pronte all'uso consentito a ciascun pescatore
- Le modalità di consegna, d'uso e di restituzione dei tesserini di pesca controllata
- Quanto altro possa essere necessario per regolare i prelievi mediante la pesca

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11

Divieti (Art.17 comma 1)

Sono vietate:

- a) Pesca con le mani, pesca subacquea e pesca in acque ghiacciate
- b) Pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti, anestetiche o con corrente elettrica
- c) Pesca con attrezzi diversi da quelli autorizzati o con mezzi aventi misure o usati con modalità non consentite dalla legge
- d) Pesca con l'ausilio di fonti luminose, ad esclusione del galleggiante luminoso delle piccole luci di servizio previste dal regolamento regionale, purchè non servano come richiamo per il pesce
- e) La pesca e la pasturazione con sangue ovvero con miscele contenenti sangue
- f) Pesca con la disponibilità di esche o pasture pronte all'uso, superiore o diversa da quelle consentite

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Divieti (Art.17 commi 1-3)

g) La pesca con reti o altri attrezzi, ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di 40 mt a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, da macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento

Comma 3. Eccezione per portatori di handicap o grandi invalidi (oltre 70%) che per effetto delle loro menomazioni non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua, previa autorizzazione della Provincia.

h) La pesca a strappo con con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se privi di esca

Comma 2. E' fatto divieto, per la salvaguardia dell'ambiente, di abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze o di immettere rifiuti nelle acque.

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Sanzioni (Art.17 comma 4)

Per le violazioni ai predetti divieti si applicano:

- a) Sanzione pecuniaria da €103,00 a €619,00 per pesca subacquea, pesca con le mani o attrezzi non autorizzati.
- b) Sanzione pecuniaria da €25,00 a €154,00 per pesca in acque ghiacciate o con mezzi aventi misura o usati in modo non consentito.
- c) Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione pecuniaria da €258,00 a €2.582,00 oltre revoca licenza di pesca sequestro e confisca degli attrezzi e pescato per pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed anestetiche o con la corrente elettrica.
- d) Sanzione pecuniaria da €51,00 a €309,00 e sospensione della licenza di pesca da 4 a 12 mesi per pesca con disponibilità di esche o pasture pronte all'uso superiore o diversa dal consentito.
- e) Sanzione pecuniaria da €51,00 a €309,00 per per pesca con fonti luminose, con pasturazioni con sangue, in violazione dei 40 mt a monte o a valle da ponti, passaggi di risalita, griglie o macchine idrauliche, ecc, e per la pesca a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta.
- f) Sanzione pecuniaria da €25,00 a €258,00 per l'abbandono di esche, pesci o rifiuti lungo i corsi d'acqua o di immettere rifiuti nelle acque.

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Acque di bonifica (Artt.18-22)

LA REGIONE

Classifica le acque di bonifica includendole nelle zone omogenee e in Provincia di Modena sono prevalentemente nella zona B .

Si tratta dei canali di bonifica di proprietà del Consorzio Burana (reticolo Panaro) e Emilia Centrale (parte Secchia)

LA PROVINCIA

Individua i corsi d'acqua in cui l'esercizio della pesca è vietato in quanto arreca danno ad impianti di bonifica, scolo, espansione e dove la cattura è ammessa solo a fini di ripopolamento o pubblico interesse
TABELLAMENTO

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Acque di bonifica (Artt.18-22)

Nelle acque di bonifica non soggette al divieto di pesca

Consentito l'esercizio della pesca con limitazioni di attrezzi, periodi, orari stabiliti da Regolamento regionale 29/93

DIVIETI

1. Divieto di pesca nei corsi d'acqua da cui possa derivare danno agli impianti o alle strutture di scolo, espansione, bonifica
2. Divieto di accesso ai pescatori agli impianti di sollevamento, botti, sifoni, manufatti di sbarramento e di derivazione ad uso irriguo o di scolo
3. Divieto di accesso alla sommità arginali se non a piedi, con biciclette, o ciclomotori sino a 50 c. (eccezion fatta se esistono strade rotabili)
4. Divieto di arrecare danno agli argini, manufatti delle opere e dei canali di bonifica, al cotico erboso o di apportare modificazioni al livello delle acque
5. I portatori di handicap o grandi invalidi possono previa autorizzazione provinciale pescare dai ponti e dalle opere di difesa degli stessi.

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Acque di bonifica (art.18-22)

SANZIONI

Violazione divieto di
pesca nelle acque di
bonifica

Sanzione pecuniaria
Sospensione licenza
da 4 a 12 mesi

Violazione all'obbligo
di cattura solo per motivi
di ripopolamento
o pubblico interesse nelle
zone di divieto

Sanzione pecuniaria
Sospensione licenza
da 8 a 24 mesi

Violazione ai divieti
specificamente previsti
per le acque di bonifica

Sanzione pecuniaria
Sospensione licenza
Revoca autorizzazione
da 2 a 6 mesi

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Pesca sportiva agonistica (art.23)

ATTIVITA' AGONISTICA

Si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate dalle associazioni piscatorie a cui è affidata dalla Provincia la gestione per 3 anni

DGR 1551/94-DGR

1773/94 Elenco dei campi gara permanenti e tratti corsi d'acqua per quelli temporanei (Zone A-B-C)

Con DCP 34/2010 –Regolamento provinciale per la gestione dei campi di gara permanenti e temporanei e l'organizzazione dell'attività di pesca sportiva agonistica nel quale sono state definite le prescrizioni da rispettare durante le gare (es:distanze, pasturazione)

Regole generali:

1. Durante le gare possono pescare solo gli iscritti
2. In assenza di gara l'esercizio della pesca torna libero
3. Di norma le gare si svolgono con mantenimento del pesce in vivo
4. Reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Pesca sportiva agonistica (Art.23 comma 9)

SANZIONI

Lett. a)
In caso di violazione modalità e
impegni concordati con la
Provincia

Sanzione pecuniaria
Revoca autorizzazione ai titolari
della concessione

Lett. b)
Violazione alle prescrizioni
previste nel regolamento di gara

Sanzione pecuniaria

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Pesca a pagamento (Art.24)

L'esercizio della pesca a pagamento, richiede la licenza di pesca ed è consentito

- solo nei laghetti o specchi d'acqua appositamente delimitati
- all'interno di proprietà private NO nelle acque pubbliche demaniali
- previa autorizzazione del Comune competente
- DGR 5463/93 e DGR 2294/95-Elenco specie ittiche consentite

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Pesca a pagamento (Art.24 comma 5)

SANZIONI

Lett.a)
organizzazione
pesca a pagamento
in acque pubbliche
demaniali

Sanz. pecuniaria
Sequestro
e confisca
Attrezzi e pescato

Lett.b)
organizzazione
della pesca a
pagamento
senza autorizzazione.
Sanzione aumentata
se avviene in acque
demaniali

Sanz. pecuniaria
Sequestro e confisca
Attrezzi e pescato

Lett.c)
Inosservanza
delle
condizioni
autorizzazione
di cui comma 2

Sanz. pecuniaria
Revoca
autorizzazione

Lett. d)
Violazione delle
prescrizioni
di cui comma 3

Sanz. pecuniaria
Sospensione licenza
da 6 a 18 mesi

Lett. e)
Organizzazione
pesca a pagamento
in acque demaniali e
violazione delle
limitazioni provinciali

Sanz. pecuniaria
Sequestro e
confisca
Attrezzi e pescato

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Cattura delle rane (Art. 25)

La L.R. 11/93

ammette la cattura in tutte le acque interne delle “rane verdi” per fini alimentari limitatamente a certi periodi dell’anno e con attrezzi previsti dal regolamento regionale

Il Calendario ittico

regolamenta in senso più restrittivo e non ammette la cattura delle rane con eccezione della “rana toro” (*Rana catesbeiana*)
-Idem Gambero di fiume (ammessa solo per gambero della Louisiana in zona B vietato in Zona C e D)

SANZIONE

Violazione al divieto di cattura

Sanzione pecuniaria
Sospensione licenza
da 4 a 12 mesi

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Piscicoltura (Art.26)

L'allevamento di pesce
è considerato attività agricola.

Solo per specie autoctone

- Concessione di derivazione (autorizzazione al prelievo di acqua) dell'acqua necessaria alla produzione
- Per finalità alimentare, di ripopolamento, riproduzione e ricerca
- **Autorizzazione provinciale**

Elenchi di cui DGR 5463/093 e DGR 1773/94 che prevede le specie di cui è ammessa la immissione per ripopolamento, pesca a pagamento e allevamento

1. Superficie bacini
2. Durata attività
3. Specie ittiche allevate
4. Rifornimento idrico
5. Accorgimenti tecnici per garantire la separazione acque

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Piscicoltura (Art.26 comma 7)

SANZIONI

Lett. a)

In caso di inosservanza delle
condizioni stabilite nella
autorizzazione

Sanzione pecuniaria
revoca concessione di derivazione
e revoca autorizzazione

Lett. b)

Destinazione diversa
da quelle consentite
del pesce allevato


Lett.b)

Trasporto e commercio
specie ittiche senza
certificazione sanitaria

Sanzione pecuniaria
sospensione autorizzazione
da 6 a 18 mesi

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Impianto sanzionatorio (art.27)

Salvo che il fatto non costituisca reato si applicano le sanzioni amministrative nella misura e secondo le modalità previste in calce a ciascun articolo in base alle norme della L.N.689/1981 sul procedimento sanzionatorio



L.R. 22 febbraio 1993 nr.11

Sequestro

Atto di natura cautelare che incide sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario che può accompagnare l'accertamento di una violazione di norme sanzionate con pena pecuniaria

È un atto provvisorio finalizzato all'applicazione della sanzione accessoria della confisca = espropriazione definitiva del bene

Si effettua nei modi e nei limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art. 13 comma 2 L.N. 689/1981)

L.R. 22 febbraio 1993 nr.11
Sanzioni accessorie (art.28)

Ai sensi degli artt. 11,12 e 20 della L.689/1981 l' autorità amministrativa competente oltre alle sanzioni pecuniarie, fatte salve le sanzioni penali, dispone

Confisca degli attrezzi e del
pescato (Dirigente Servizio
competente della Provincia)

Sospensione o revoca delle
autorizzazioni, concessioni
o licenze (Presidente della
Provincia o Sindaco del
Comune)

Quando si è concluso il procedimento:

- In caso di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria
- In caso di mancata opposizione alla ordinanza-ingiunzione
- Quando si è definito e concluso il giudizio di opposizione